



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Prov. di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 21.09.2020

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione della TARI

Art. 2. Soggetto attivo

CAPO II – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE, E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto Impositivo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette alla TARI

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 8. Superficie imponibile degli immobili

Art. 9. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 10. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 11. Rifiuti assimilati agli urbani

CAPO III - COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 12. Copertura dei Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura

Art. 13. Piano finanziario

Art. 14. Determinazione ed articolazione delle tariffe

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non Domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. Tributo giornaliero

Art. 22. Tributo provinciale

CAPO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Utenze domestiche - Altre riduzioni

Art. 24. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti

Art. 25. Utenze non domestiche - Riduzione per avvio a recupero o smaltimento in proprio

Art. 26. Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

CAPO V – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 28. Riscossione

Art. 29. Dichiarazione, contenuti ed obbligo di presentazione

Art. 30. Modalità di presentazione della Dichiarazione

CAPO VI- POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 31. Funzionario Responsabile

Art. 32. Attività di controllo ed accertamento

Art. 33. Interessi

Art. 34. Rimborsi e compensazioni

Art. 35. Dilazione del pagamento del tributo ordinario

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

ALLEGATI

All. A - Elenco rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (art. 33, comma 1)

All. B – Categorie di Utenze non domestiche

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'applicazione nel Comune di San Pietro Mosezzo della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 commi 641-666 della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni in materia di TARI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le disposizioni regolamentari previste dai successivi articoli troveranno automatica e specifica disapplicazione in caso di provvedimenti legislativi, entrati in vigore successivamente alla approvazione del presente regolamento, che comportassero l'eventuale incompatibilità delle norme regolamentari con le nuove disposizioni di legge.

Art. 2. SOGGETTO ATTIVO

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune di San Pietro Mosezzo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tari.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la Tari si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

CAPO II - PRESUPPOSTO, DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati.
2. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; per aree scoperte pertinenziali o accessorie s'intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
3. Sono soggetti alla Tari tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
4. Sono soggette alla Tari tutte le aree scoperte di natura e utilizzazione operativa, riferite ed utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:
 - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
 - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via, sulla base dei criteri di tassazione di cui al successivo art. 5.
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.

- le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati.
6. Sono altresì soggette alla Tari tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.
7. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite di civile abitazione, mentre per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
8. Per le utenze domestiche si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché dalla presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tari.

Art. 4. SOGGETTI PASSIVI

1. La Tari è dovuta dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto di cui all'articolo precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tari è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:
- a) Unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario
 - b) Unità per uso abitativo transitorio
 - c) Unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari
- responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.
6. In caso di sublocazione la Tari è dovuto dal locatario principale.

Art. 5. LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE O NON SOGGETTE ALLA TARI

1. Sono escluse dalla Tari:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali di civili abitazioni adibite ad utenze domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
 - c) locali ed aree oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale di cui all'articolo 1117 c.c. non detenuti od occupati in via esclusiva.

- d) locali ed aree del Comune di San Pietro Mosezzo adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.
- e) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreatori, attività di qualunque genere.
2. Non sono altresì soggetti all'applicazione della Tari i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani od assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici di utenze domestiche quali:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali inutilizzati, non arredati, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete elettrica, calore, gas, telefonica o informatica comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione del tipo di utenze. Il Comune si riserva di effettuare controlli;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, diverse da locali ed aree oggetto di proprietà comune di cui al comma 1 lett. c, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici di utenze non domestiche quali:
- locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti destinati a linee di processo produttivo dove si generano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, commi 3 e 4 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura serre a terra;
 - locali ed aree scoperte destinate all'allevamento di animali;
 - superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
5. In attuazione dell'art. 3 e del comma 2 del presente articolo per gli impianti di distribuzione dei carburanti le superfici scoperte sono assoggettate alla Tari con le seguenti modalità: sino a mq. 200 sono tassate per l'intera superficie, mentre le superfici eccedenti sono computate nella misura ridotta forfetaria del 40%.

6. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione della Tari e a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui ai commi 2-4 precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata, prodotta o producibile.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Tari ai sensi del presente articolo verrà applicato la Tari per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6. ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo precedente.

Art. 7. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 30%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

Art. 8. SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie di locali delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile dell'unità immobiliare è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali; nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che ricomprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini per precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla Tari delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7.

Art. 9. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento locale d'igiene, dal Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 10. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi

con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse

e) minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 11. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie,

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

CAPO III – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 12. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E LORO COPERTURA

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 13. PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14. DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile,

entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999. La tariffa per utenza non domestica si compone di parte fissa e parte variabile ed è suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegate tabelle al presente regolamento.

6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

Art. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente; per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
2. Ai fini della determinazione della tassa nel numero complessivo dei componenti devono essere altresì considerati:
 - a) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 180 giorni (esempio colf, badanti)
 - b) i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove.
3. Ai fini della determinazione della tassa dal numero complessivo dei componenti possono essere esclusi i soggetti impegnati in servizi di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero ovvero nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia previamente e regolarmente dichiarata ed adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di regolare denuncia apposita documentazione, in una unità.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno del numero degli occupanti, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18. TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La classificazione delle utenze è effettuata sulla base delle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alle tabelle allegate al presente regolamento. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nei predetti allegati sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa di produzione di rifiuti.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni compendio immobiliare, determinata in base alla classificazione di attività economica operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.); in peculiari situazioni possono tuttavia essere applicate le categorie tariffarie corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 200 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 20. SCUOLE STATALI

1. Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il trasferimento compensativo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Art. 21. TRIBUTO GIORNALIERO

1. La Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento di tributo/corrispettivo dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; per le occupazioni che non richiedono provvedimento di autorizzazione o che non comportino il pagamento di tributo/corrispettivo ad esse relative, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità per questi previste.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'art. 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. UTENZE DOMESTICHE - ALTRE RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni possedute da soggetti residenti e non residenti tenute a disposizione (seconde case) nonché tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio ed in modo continuativo gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 5% della quota variabile del tributo. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli la compostiera venisse trovata inutilizzata, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. UTENZE NON DOMESTICHE- RIDUZIONI PER MINOR ACCERTATA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per :

- a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25. UTENZE NON DOMESTICHE –RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI.

1. Una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 30% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per l'avvio al recupero o allo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati.

2. La riduzione viene accordata in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o allo smaltimento tramite soggetti terzi nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste e non può essere, comunque, superiore al 60 % della quota variabile del tributo.

% RECUPERO/SMALTIMENTO in proprio

% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE

Da 20% a 39,9%

30%

Da 40% a 79,9%

45%

Oltre 80%

60%

3. Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 marzo dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive;

4. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero o smaltimento nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero o allo smaltimento nel corso dell'anno solare precedente nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale; qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per la verifica del diritto alla riduzione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettabile al tributo dell'attività ed il doppio del coefficiente massimo di produzione Kd della corrispondente categoria.

5. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati o smaltiti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero o allo smaltimento, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 26. RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è istituito ed effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Comune con il soggetto gestore del Servizio ed individuata in specifico elaborato planimetrico allegato al Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti del Comune di San Pietro Mosezzo.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Le esenzioni e le riduzioni sono concesse, di norma e quando non diversamente disciplinato, attraverso specifica istanza dell'interessato inserita nella dichiarazione originaria o di variazione e corredata dall'eventuale documentazione comprovante il diritto.
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'agevolazione verrà disconosciuta con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione.
4. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 696 e 697, della legge 147/2013.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 70% di riduzione.

CAPO V – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI - ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 28. RISCOSSIONE

1. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice/posta elettronica (mail), inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
2. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, ovvero nelle diverse scadenze determinate dalla Giunta Comunale.
3. Le scadenze di versamento del precedente comma sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento della TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione degli avvisi di pagamento.
7. L'importo da versare a titolo di TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.
8. I versamenti della TARI sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

6. La TARI non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo viene liquidato nella rata successiva.

7. Il tributo giornaliero non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

8. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento.

Art. 29. DICHIARAZIONE, CONTENUTI ED OBBLIGO DI PRESENTAZIONE.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) indirizzo PEC ove disponibile;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;
 - b) Indirizzo PEC;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 30. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata mediante:
 - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata
 - d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
2. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso e compensazione.

Art. 32. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei rate mensili secondo lo schema stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tassa rifiuti. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario Responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

6. Non si dà luogo a rimborsi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a € 5,00.

Articolo 35 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ORDINARIO

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle dilazioni concesse.

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono previsti dal Regolamento Generale delle Entrate.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari, secondari, terziari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21. Discoteche, night club